

**Per quali prodotti chimici si deve indicare l'indirizzo del fabbricante (o del importatore) in Svizzera sull'etichetta?**

Sull'etichetta di (0):	<u>Destinate</u> a essere fornite al grande pubblico.		<u>Non destinate</u> a essere fornite al grande pubblico.	
	Pericolosi (1).	Non pericolosi.	Pericolosi (1).	Non pericolosi.
Sostanze e preparati.	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> <li>il nome,</li> <li>l'indirizzo e</li> <li>il numero di telefono del fabbricante <b>(CH)</b> (2).</li> </ul>	Secondo il dritto sugli prodotti chimici nessuna indicazione speciale (3).	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> <li>il nome,</li> <li>l'indirizzo e</li> <li>il numero di telefono del fabbricante <b>(CH)</b> o della persona responsabile nello <b>SEE</b> (2).</li> </ul>	Secondo il dritto sugli prodotti chimici nessuna indicazione speciale (3).
Detersivi per tessuti e prodotti di pulizia.	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> <li>il nome,</li> <li>l'indirizzo e</li> <li>il numero di telefono del fabbricante <b>(CH)</b> (4).</li> </ul>	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> <li>il nome,</li> <li>l'indirizzo e</li> <li>il numero di telefono del fabbricante <b>(CH)</b> o della persona responsabile nello <b>SEE</b> (4).</li> </ul>	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> <li>il nome,</li> <li>l'indirizzo e</li> <li>il numero di telefono del fabbricante <b>(CH)</b> o della persona responsabile nello <b>SEE</b> (4).</li> </ul>	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> <li>il nome,</li> <li>l'indirizzo e</li> <li>il numero di telefono del fabbricante <b>(CH)</b> o della persona responsabile nello <b>SEE</b> (4).</li> </ul>

(0) Questo regolamento non è valido per i prodotti biocidi, fitosanitari e concimi.

(1) Incl. preparati che presentano rischi particolari secondo l'articolo 10 cpv 2 dell'Ordinanza sui prodotti chimici [http://www.admin.ch/ch/i/rs/813\\_11/app1.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/813_11/app1.html) (OPChim, RS 813.11).

(2) Secondo l'articolo 10 cpv 3 lett. a risp. articolo 10 cpv 3bis OPChim

(3) Si prega di controllare altri ambiti giuridici o disciplinamenti. Inoltre occorre notare che i preparati non pericolosi destinati al grande pubblico e che presentano rischi particolari secondo l'articolo 10 capoverso 2 OPChim necessitano altresì dell'indicazione del fabbricante responsabile in Svizzera.

(4) Secondo l'allegato 2.1 risp. 2.2 numero 3 capoverso 4<sup>bis</sup> dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPCchim, RS 814.81).

Stato: giugno 2022

L'organo di notifica per prodotti chimici è l'organo comune concepito come sportello unico e organo di decisione per i prodotti chimici del UFAM, del UFSP e del SECO.